



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, 2^a Sezione Civile, riunito
in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:

dott. Francesco Venier *Presidente*

dott. Annalisa Barzazi *Giudice*

dott. Gianmarco Calienno *Giudice rel.*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata dei beni del
sig. **EZIO VALOPPI** (VLPZEI61S10C817F), su domanda dello
stesso debitore, assistito dall'avv. ELISA PIACENTINI;

sentita la relazione del giudice delegato alla
trattazione del procedimento;

letti il ricorso e l'allegata documentazione;

ritenuta la propria competenza territoriale ai
sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 D.Lgs.n.14/2019 (CdC),
essendo la parte ricorrente residente nel circondario
dell'intestato Tribunale;

ritenuta la legittimazione dell'istante, ai sensi
degli artt. 2 lett. c), 269 CdC, in quanto: -è persona
fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad
altre procedure liquidatorie previste dal codice civile
o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; -
è in stato di sovraindebitamento, risultando la sua
insolvenza da quanto esposto nel ricorso e dalla
documentazione prodotta, atteso che a fronte di un



indebitamento di € 197.009,29 il patrimonio prontamente liquidabile è pari a € 25.773,23;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi Udinese I diritti del debitore Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia), dott.ssa Barbara Donda, con studio in Tavagnacco (UD) via Udine 26a, nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, del debitore ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CdC;

rilevato che la richiesta del debitore di fissare i limiti di impignorabilità del reddito, tenendo conto sia di quanto necessario al soddisfacimento delle spese correnti proprie e della famiglia sia al regolare versamento delle imposte non può trovare accoglimento in questa sede, in quanto l'art. 268 c. 4 lett. b) CdC demanda "al giudice" la determinazione della parte del reddito da lavoro o pensione non acquisibile alla liquidazione, mentre l'apertura della procedura compete al "tribunale" che nomina il giudice delegato con sentenza al cui contenuto, indicato dall'art. 270 CdC, è estranea la citata determinazione, che compete, pertanto, al giudice delegato, analogamente a quanto



previsto dall'art. 146 CdC per la liquidazione giudiziale;

rilevato, quanto agli effetti dell'apertura della liquidazione controllata, che a mente del comma 5 dell'art.270 CdC, si applicano l'art.143 CdC (Rapporti processuali) in quanto compatibile e, con riferimento alla pendente procedura esecutiva individuale di espropriazione immobiliare (n.63/2021 RGE), l'art.150 CdC (divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) nonché l'art. 151 Cdc (concorso creditori), fermo restando che per i casi non espressamente regolati dal CAPO IX (liquidazione controllata) si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni del procedimento unitario di cui al titolo III del CdC;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269, 270 D.Lgs. n.14/2019 (CdC):

- a) dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. **EZIO VALOPPI** (VLPZEI61S10C817F), residente in via Cavour n. 18 UDINE ;
- b) nomina quale Giudice Delegato il dott. Gianmarco Calienno ;
- c) nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi, dott.ssa Barbara Donda (CF DNDBBR75E55L483Z), con studio in Tavagnacco (UD) via Udine 26a;
- d) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;



- e) assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CdC, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CdC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CdC;
- f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione dal liquidatore;
- g) ordina che, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la sentenza sia trascritta presso gli uffici competenti;
- h) dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza sia inserita nel sito Internet del Tribunale di Udine;
- i) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;
- j) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.



Così deciso in Udine, addì 20/10/2022.

IL PRESIDENTE

(dott. Francesco Venier)

IL GIUDICE ESTENSORE

(dott. Gianmarco Calienno)

